



# **ASSICURAZIONE INFORTUNI**

# Indice

- 1. Panoramica delle prestazioni**
- 2. Estensione dell'assicurazione**
- 3. Prestazioni assicurate**
- 4. Disposizioni diverse**
- 5. Controversie, entrata in vigore e traduzione**

Le basi dell'assicurazione sono costituite dalla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF), nonché dalle relative ordinanze, dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA) e dai contratti d'assicurazione.

Qui di seguito un estratto delle disposizioni legali. In caso di controversie fanno stato le leggi sopra indicate.

---

# 1. Panoramica delle prestazioni

## 1.1 Indennità per perdita di salario in caso d'infortunio pagata dalla Manor SA

---

Giorno dell'infortunio + 2 giorni 100% del salario AVS

a) Indennità giornaliera in caso d'infortunio pagata dalla Visana Assicurazioni SA

Importo dell'indennità giornaliera

In caso d'infortunio professionale 90% del salario AVS

In caso d'infortunio non professionale 80% del salario AVS

In caso di malattia professionale 90% del salario AVS

Termine d'attesa per infortunio 3 giorni incluso il giorno d'infortunio

b) Spese di guarigione (divisione paritaria)

c) Prestazioni versate sotto forma di rendita

Rendite d'invalidità risp. indennità

Rendite per superstiti e orfani risp. indennità

d) Prestazioni in capitale

Indennità per menomazione dell'integrità

Assegno per grandi invalidi

e) Quota parte di premio

Datore di lavoro: Premio infortunio professionale,  
assicurazioni complementari incluse

Collaboratore: Premio infortunio non professionale

## 2. Estensione dell'assicurazione

### 2.1 Persone assicurate

---

Sono assicurati tutti i collaboratori impiegati, comprese le persone che lavorano a domicilio, gli apprendisti, i praticanti e i volontari.

I collaboratori che lavorano almeno 8 ore alla settimana sono anche assicurati contro gli infortuni non professionali.

I collaboratori che lavorano meno di 8 ore alla settimana non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Per questi ultimi, un infortunio sul tragitto casa-lavoro viene considerato come infortunio professionale.

### 2.2 Estensione territoriale

---

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

### 2.3 Oggetto dell'assicurazione

---

Se la legge non prevede altrimenti, le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattia professionale.

#### 2.3.1 Infortunio

---

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Inoltre, l'assicurazione concede delle prestazioni per le lesioni corporee elencate in modo esaustivo di seguito, nella misura in cui esse non siano principalmente attribuibili a una degenerazione o a una malattia:

- a) fratture
- b) lussazioni di articolazioni
- c) lacerazioni del menisco
- d) lacerazioni muscolari
- e) stiramenti muscolari
- f) lacerazioni dei tendini
- g) lesioni dei legamenti
- h) lesioni del timpano

#### 2.3.2 Malattie professionali

---

Sono considerate malattie professionali quelle causate nell'esercizio dell'attività professionale o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori. Il Consiglio federale ha compilato un elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest'ultimi.

Sono considerate malattie professionali anche altre malattie di cui deve essere provato che sono state causate esclusivamente o in modo preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.

Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all'infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando la persona in questione necessita per la prima volta di cure mediche o è inabile al lavoro.

## 2.4 Esclusione risp. riduzione delle prestazioni

---

### 2.4.1 Esclusioni conformemente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)

---

- a) Infortuni derivanti dalla perpetrazione intenzionale di un crimine o un delitto
- b) Infortuni provocati intenzionalmente o il tentativo di provarli (suicidio, automutilazione). Conformemente all'art. 37.1 LAINF, le spese di funerale vengono rimborsate. Eccezione: la copertura sussiste se al momento dell'atto la persona assicurata era totalmente incapace di agire con discernimento o se il suicidio, il tentato suicidio o l'automutilazione sono indubbiamente la conseguenza di un infortunio assicurato.
- c) Infortuni non professionali verificatisi durante il servizio militare all'estero, la partecipazione ad azioni belliche, ad atti terroristici o di banditismo

### 2.4.2 Esclusioni addizionali conformemente all'assicurazione complementare contro gli infortuni

---

- a) Conseguenze di eventi bellici
  - In Svizzera
  - All'estero salvo che la persona assicurata sia stata sorpresa dalla guerra durante il suo soggiorno e che l'infortunio abbia avuto luogo nei 14 giorni dopo l'inizio delle ostilità
- b) Infortuni verificatisi durante il servizio militare all'estero
- c) Partecipazione ad azioni belliche
- d) Partecipazione ad atti terroristici o di banditismo

Inoltre si applicano le disposizioni della LAINF o della LPGA.

Visana Assicurazioni SA rinuncia al diritto di rifiutare e di ridurre le prestazioni in caso di infortuni causati da negligenza grave, pericoli eccezionali o atti temerari ai sensi della LAINF.

### 2.4.3 Riduzioni di prestazione conformemente all'assicurazione complementare contro gli infortuni

---

- a) In caso di incidenti accaduti mentre l'assicurato commette un'infrazione
- b) In caso di partecipazione a una rissa o colluttazione, a meno che l'assicurato non ne sia estraneo o venga ferito dai protagonisti mentre reca soccorso a una persona indifesa
- c) In caso di pericoli a cui si sottopone l'assicurato provocando fortemente altre persone
- d) In caso di partecipazione a dei disordini

## 2.5 Infortunio all'estero

---

### 2.5.1 Infortunio durante le vacanze

---

I presupposti per beneficiare delle prestazioni in caso d'infortunio durante le vacanze all'estero sono soddisfatti, a condizione che non si tratti di un'esclusione di cui al paragrafo 2.4.1.

### 2.5.2 Vacanze e soggiorno all'estero durante un'incapacità lavorativa in seguito ad un infortunio

---

Di regola non viene versata alcuna indennità giornaliera per il periodo in cui la persona assicurata prende le vacanze. Se una persona infortunata assicurata, avente diritto alle prestazioni, si reca all'estero senza previo accordo del medico curante e se il suo stato di salute peggiora in seguito al soggiorno all'estero, il diritto alle prestazioni può essere limitato.

## 3. Prestazioni assicurate

### 3.1 Indennità giornaliera per infortunio

---

#### 3.1.1 Prestazioni in caso d'infortunio professionale

---

L'indennità giornaliera è pari al 90% del salario AVS fino all'assegnazione di una rendita.

#### 3.1.2 Prestazioni in caso d'infortunio non professionale

---

L'indennità giornaliera è pari al 80% del salario AVS fino all'assegnazione di una rendita.

#### 3.1.3 Prestazioni in caso di malattia professionale

---

L'indennità giornaliera è pari al 90% del salario AVS fino all'assegnazione di una rendita.

#### 3.1.4 Scadenze

---

L'indennità giornaliera viene pagata a partire dal 3° giorno dopo l'infortunio per ogni giorno civile. In caso d'incapacità lavorativa per la quale l'assicurazione deve pagare un'indennità giornaliera (a partire dal 3° giorno dopo l'infortunio), la persona assicurata deve presentare un certificato medico a partire dal 1° giorno.

#### 3.1.5 Orario di lavoro giornaliero

---

In caso d'incapacità lavorativa parziale dovuta ad un infortunio, l'orario di lavoro giornaliero effettivo non potrà superare quello definito dal medico. Le ore effettuate in più non saranno in alcun caso accreditate.

#### 3.1.6 Durata delle prestazioni

---

Il diritto all'indennità giornaliera cessa quando la persona assicurata è completamente abile al lavoro, quando inizia a ricevere una rendita d'invalidità o con il decesso della persona infortunata.

### 3.2 Rendite e indennità in capitale

---

#### 3.2.1 In caso d'invalidità

---

Se la persona assicurata diventa invalida in seguito ad un infortunio, avrà diritto ad una rendita d'invalidità. Viene considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagnare in modo permanente o per un periodo rilevante.

Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute della persona assicurata e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità (AI). Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. Per il mese in cui nasce il diritto alla rendita viene pagata una rendita intera. Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con il decesso della persona assicurata. Per il mese in cui si estingue il diritto alla rendita viene pagata una rendita intera.

##### a) Rendita d'invalidità conformemente alla LAInf

In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato (non più del salario massimo LAINF). Esso è ridotto in proporzione in caso d'invalidità parziale a partire dal 10%. Se la persona assicurata ha diritto ad una rendita AI o ad una rendita AVS, la rendita LAInf viene ridotta in misura tale che le rendite dei due istituti assicurativi arrivino complessivamente al massimo al 90% del guadagno assicurato. Per evitare un sovraindennizzo, la rendita viene ridotta al momento del raggiungimento dell'età di pensione ordinaria, purché la persona assicurata avesse più di 45 anni al momento dell'infortunio. Infortuni che avvengono dopo il raggiungimento dell'età di pensione ordinaria non danno diritto a una rendita.

Indennità in capitale della rendita d'invalidità conformemente alla LAINF

Se, in base al genere d'infortunio e al comportamento della persona assicurata, è possibile dedurre che con un'indennità unica ella potrà riacquistare la sua capacità di guadagnare, le prestazioni sinora versate possono cessare e la persona assicurata riceverà un'indennità in capitale pari al massimo al triplo del guadagno annuo assicurato.

b) Indennità per menomazione dell'integrità conformemente alla LAINF

La persona assicurata ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità oppure, se la persona assicurata non ha diritto ad una rendita, al termine della cura medica.

L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata sotto forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato (non più del salario massimo LAINF) all'epoca dell'infortunio ed è scalata in funzione della gravità della menomazione.

c) Assegno per grandi invalidi

La persona assicurata ha diritto all'assegno per grandi invalidi se, a causa dell'invalidità, ha bisogno permanentemente dell'aiuto di terzi o di sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari quotidiani.

L'assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio, ma al massimo al sestuplo, dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato.

### 3.2.2 In caso di decesso

---

Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio, il coniuge superstite e i figli hanno diritto ad una rendita per superstiti. Le rendite per più superstiti ammontano complessivamente al massimo al 70% del salario LAINF. Se i superstiti hanno diritto a rendite dell'AVS o dell'AI, la rendita per superstiti dell'AVS e la rendita LAInf vengono coordinate nel senso che le prestazioni LAInf vengono ridotte in misura tale che le rendite dei due istituti assicurativi arrivino complessivamente al massimo al 90% del salario LAINF. Indipendentemente dalle rendite corrisposte conformemente alle Legge sull'assicurazione contro gli infortuni, i superstiti di collaboratori del gruppo Manor (coniugi o figli minori) ricevono un'indennità in capitale ai sensi dell'art. 338, paragrafo 2 CO (godimento ulteriore dello stipendio).

a) Rendite per superstiti conformemente alla LAINF

La rendita vedovile ammonta al 40% del guadagno assicurato (non più del salario massimo LAInf).

Rendita del coniuge superstite:

Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita se, alla morte dell'altro coniuge ha figli propri oppure vive in comunione domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito al decesso della persona assicurata, oppure se è invalida per almeno due terzi o lo diventa entro due anni dal decesso della persona assicurata. La vedova ha inoltre diritto ad una rendita, se alla morte del marito ha figli che non hanno più diritto ad una rendita o se ha compiuto 45 anni. Ha diritto a un'indennità unica in capitale, se non soddisfa i requisiti per il diritto alla rendita. Se il matrimonio è stato contratto dopo l'infortunio, il diritto alla rendita sussiste, se il matrimonio è stato pubblicato prima dell'infortunio o se al momento del decesso è durato almeno due anni.

Inizio del diritto:

Il diritto alla rendita vedovile nasce il mese successivo al decesso della persona assicurata o se il coniuge superstite diventa invalido per almeno due terzi.

Fine del diritto:

Il diritto si estingue con il passaggio a nuove nozze, con il decesso dell'avente diritto o con il riscatto della rendita. Per il mese in cui il diritto alla rendita si estingue viene pagata una rendita intera.

Diritto del coniuge divorziato:

La rendita per superstite al coniuge divorziato ammonta al 20% del guadagno assicurato, ma al massimo all'importo della pensione alimentare.

Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo, se la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare.

Inizio del diritto:

Il diritto alla rendita vedovile nasce con il mese susseguente al decesso della persona assicurata.

Fine del diritto:

Il diritto si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell'avente diritto o con il riscatto della rendita. Per il mese in cui il diritto alla rendita si estingue viene pagata una rendita intera.

Indennità in capitale per la rendita vedovile conformemente alla LAINF:

L'indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata corrisponde, se il matrimonio è durato meno di un anno, all'ammontare annuo semplice della rendita. Se il matrimonio è durato almeno un anno, ma meno di cinque anni, al triplo dell'ammontare della rendita. Se il matrimonio è durato più di cinque anni, al quintuplo dell'ammontare della rendita.

Rinascita del diritto alla rendita del coniuge superstite:

Se il diritto del coniuge superstite si estingue per nuove nozze e se queste sono dichiarate sciolte o nulle meno di dieci anni dalla loro conclusione, il diritto alla rendita rinasce il mese successivo.

b) Rendita per orfani conformemente alla LAINF

L'importo della rendita per orfani di padre o madre ammonta al 15% del guadagno assicurato (non più del salario massimo LAINF).

L'importo della rendita per orfani di padre e madre ammonta al 25% del guadagno assicurato (non più del salario massimo LAINF).

Diritto dei figli:

I figli della persona assicurata defunta hanno diritto ad una rendita per orfani. Se hanno perso un genitore, spetta loro la rendita semplice. Hanno diritto alla rendita doppia, se ambedue i genitori sono deceduti, se il genitore superstite muore in seguito, o ancora se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti della persona assicurata defunta.

Inizio del diritto:

Il diritto alla rendita per orfani nasce con il mese susseguente al decesso della persona assicurata o del genitore superstite.

Fine del diritto:

Il diritto si estingue al compimento del 18° anno d'età, con il decesso dell'orfano, oppure con il riscatto della rendita. Il diritto alla rendita sussiste fino a conclusione della formazione, ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età. Per il mese in cui si estingue il diritto alla rendita viene pagata una rendita intera.

### 3.3 Calcolo delle prestazioni dipendenti dal salario

---

Le prestazioni si basano sul salario che spetta alla persona assicurata durante l'incapacità lavorativa causata dall'infortunio. Per salario giornaliero s'intende la 365a parte del salario AVS. Per i collaboratori retribuiti a ore, ci si basa su un salario medio giornaliero ponderato.

## 4. Disposizioni diverse

### 4.1 Inizio e fine della copertura assicurativa

---

#### 4.1.1 Inizio della copertura d'assicurativa

---

L'assicurazione decorre il giorno (00h00) in cui il collaboratore inizia l'attività lavorativa in virtù della sua assunzione secondo il contratto di lavoro oppure a partire dal momento in cui scaturisce un diritto al salario. Un infortunio lungo il percorso per recarsi al lavoro viene considerato un infortunio non professionale rispettivamente, per i collaboratori che lavorano meno di 8 ore alla settimana, un infortunio professionale.

#### 4.1.2 Fine della copertura assicurativa

---

La copertura della persona assicurata cessa:

- nel momento in cui lascia l'azienda assicurata
- risp. alla scadenza del 31° giorno dopo il giorno in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario (vale solo per gli assicurati contro gli infortuni non professionali)
- in caso di decesso

L'assicurazione è sospesa:

- se la persona assicurata è assoggettata all'assicurazione militare o ad un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni

#### 4.1.3 Prestazioni dopo l'estinzione della copertura assicurativa

---

Le prestazioni per gli infortuni subentrati durante il periodo contrattuale continuano ad essere corrisposte anche dopo l'estinzione della copertura assicurativa.

#### 4.1.4 Assicurazione mediante convenzione

---

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed assicurazione complementare contro gli infortuni: In base ad una convenzione speciale, la copertura dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere prolungata dall'assicurato per la durata massima di 6 mesi. Tale convenzione dev'essere stipulata prima della fine della copertura assicurativa. Per l'assicurazione complementare contro gli infortuni, la copertura potrà essere prolungata solo se i rapporti di lavoro non sono disdetti.

### 4.2 Obblighi in caso d'infortunio

---

#### 4.2.1 Obblighi della persona assicurata

---

Se un infortunio dà presumibilmente diritto a prestazioni, la persona assicurata deve comunicarlo immediatamente al datore di lavoro. Il ritardo ingiustificato nella notifica dell'infortunio da parte della persona assicurata, o dei suoi superstiti, che causa considerevoli complicazioni per l'assicuratore, può determinare la privazione della metà al massimo delle prestazioni in contanti per il periodo precedente la notifica stessa. L'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo della persona assicurata o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è notificato entro tre mesi. Egli può inoltre rifiutare di erogare prestazioni, se gli è stata fatta intenzionalmente una notifica falsa.

La persona assicurata o i suoi superstiti devono dare gratuitamente tutte le informazioni necessarie e tenere inoltre a disposizione tutti i documenti atti a chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze, come pure a determinare le prestazioni assicurative, in particolare rapporti medici, perizie, radiografie e giustificativi riguardanti le condizioni di guadagno della persona assicurata.

Devono autorizzare terzi a consegnare tali documenti e a dare informazioni. La persona assicurata deve inoltre sottoporsi ad altri accertamenti ordinati dall'assicuratore e, in particolare, alle visite ragionevolmente esigibili che servono a stabilire la diagnosi e la determinazione delle prestazioni. Non sono ragionevolmente esigibili i provvedimenti sanitari che presentano un pericolo per la vita e la salute della persona assicurata.

La persona assicurata dovrà fare tutto il possibile per contribuire ad una riduzione delle prestazioni e, in particolare modo, per favorire la pronta guarigione. Dovrà invece astenersi da tutto ciò che potrebbe rallentarla e dovrà altresì seguire in special modo le disposizioni del personale medico.

#### 4.2.2 Violazione degli obblighi

---

La persona assicurata che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute, considerato l'attendibile esito di dette misure.

## 5. Controversie, entrata in vigore e traduzione

### 5.1 Diritto applicabile e foro competente

---

Nella misura in cui il testo del presente contratto non contiene disposizioni divergenti, valgono le condizioni generali e particolari dell'assicurazione contro gli infortuni complementaria secondo la LAINF della Visana Assicurazioni SA.

Il contraente o la persona assicurata può intentare un'azione legale contro la Visana Assicurazioni SA presso la sua sede o la propria residenza in Svizzera o a Berna. La persona assicurata ha inoltre il diritto d'intentare un'azione legale contro la Visana assicurazioni SA sul luogo di lavoro. Per i frontalieri vale il luogo di lavoro in Svizzera.

### 5.2 Entrata in vigore

---

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

### 5.3 Traduzione

---

In caso di controversie, fa stato unicamente il testo in tedesco.

Basilea, 1° gennaio 2020